

COMUNE di CASAPINTA

Regolamento delle ENTRATE comunali

**Approvato con delib. di C.C. N° 15 del 15.06.1998
Modificato con delib. Di C.C. N° 12 del 27.09.2001**

<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEL DLGS 446/97</p>

**TITOLO 1
Disposizioni generali**

ARTICOLO 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successivamente modificazioni e integrazioni nel dlgs 77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 446/97.

2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.

3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ARTICOLO 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

**TITOLO II
Entrate Comunali**

ARTICOLO 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

ARTICOLO 4

Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30gg. dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla G.U.

ARTICOLO 5

Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al consiglio comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel dlgs 77/95 e succ. modif. nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

ARTICOLO 6

A agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III

Gestione delle entrate

ARTICOLO 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenze dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di

controllo e verifica e l'attività di liquidazione di accertamento e sanzionatoria.

3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al dpr 602/73 modificato con dpr 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile dell'ufficio tributi. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

ARTICOLO 8

Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli art. da 7 a 13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.

5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 24-25-26 e 28 della legge 142/90.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale con delibera nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ARTICOLO 9

Poteri rispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rivelazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ARTICOLO 10

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di

tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.

3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r.

ARTICOLO 11 **Sanzioni**

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate con la delibera di giunta adottata ai fini dell'individuazione dei criteri da seguire nell'attività di controllo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

TITOLO IV **Attività di riscossione**

art. 12 **Forme di riscossione**

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi entrata dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - servizio tesoreria;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) Carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. Qual'ora siano utilizzate modalità di cui alla lett. C) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, sia affidato al concessionario del servizio di riscossione tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 N° 602 e al D.P.R. 28.01.1998 N° 43.

Art. 12bis
Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate comunali, avviene:

-
- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/97;
 - quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione.
-

ARTICOLO 13
Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli art. 7, c.3 e 11, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

TITOLO V
Attività contenziosa e strumenti deflattivi

ARTICOLO 14
Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purchè siano rispettati i tariffari minimi di legge.

ARTICOLO 15
Autotutela

1. L'amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di :

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;

e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

ARTICOLO 16
Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con dlgs 218/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali

ARTICOLO 17
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

ARTICOLO 18
Disposizioni transitorie

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'approvazione da parte del competente organo regionale di controllo.

COMUNE DI CASAPINTA
PROVINCIA di BIELLA

Deliberazione n° 12

Trasmessa al CO.RE.CO. di Novara

Elenco n° 3 Protocollo n° _____

In data: 01/10/2001

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

27/09/2001

Adunanza straordinaria di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI.

Addì, 27/09/2001 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati i Componenti Consiglio Comunale; all'appello risultano:

		PRESENTI:
1.	SCALABRINO Roberto	SI
2.	SCOMAZZON Roberto	SI
3.	AIMONE Serenella	SI
4.	MARIUZZO Massimo	SI
5.	PELLANDA Gabriele	SI
6.	AGAZZONE Giorgio	NO
7.	FANGAZIO Mauro	SI
8.	LISATO Davide	SI
9.	SCALABRINO Chiara	SI
10.	TALOCCHINO Daniela	SI
11.	BROGLIO Paolo	NO
12.	TROMBINI Michela	SI
13.	SCALABRINO Gino	SI

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei presenti, il Sig. SCALABRINO Roberto nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n.15 in data 15.06.1998 con la quale è stata effettuata approvazione del Regolamento delle entrate comunali;

VISTO il D.L. Lgs. N° 446 del 15/12/1997 ove agli artt. 52 e 59 si prevede che l'Ente può gestire direttamente le proprie entrate tributarie e non;

RITENUTO addivenire ad una rettifica del predetto Regolamento, a fini di recepire la normativa suddetta;

ESPERITA esauriente discussione;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di regolarità contabile-tecnica di cui all'art. 49 comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

DI SOSTITUIRE, sulla base dell'esposta premessa da intendere richiamata e confermata nel presente dispositivo, il testo dell'art. 12 del Regolamento delle entrate comunali come di seguito riportato, con i seguenti:

art. 12

Forme di riscossione

1. In via generale e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi entrata dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) Versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) Versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - servizio tesoreria;
 - c) Disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d) Carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. Qual'ora siano utilizzate modalità di cui alla lett. C) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
3. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, sia affidato al concessionario del servizio di riscossione tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 N° 602 e al D.P.R. 28.01.1998 N° 43.

Art. 12bis
Forme di riscossione coattiva

La riscossione coattiva delle entrate comunali, avviene:

-
- quando la gestione dell'entrata è svolta interamente in proprio dal Comune e affidata sia pure parzialmente, a terzi ex art. 52 D.Lgs. 446/97;
 - quando la riscossione è affidata al Concessionario della riscossione.
-

PARERE favorevole del responsabile del servizio, sotto il profilo di regolarità tecnico-contabile ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Il Responsabile del Servizio



IL CONSIGLIO COMUNALE


Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto del parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, di cui ante;
Con votazione palese unanime e favorevole resa dagli aventi diritto;

DELIBERA


di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COM.LE



N° 51 Reg. Pubblicazioni

Il Messo Com.le, certifica che questa deliberazione sarà affissa all'albo pretorio comunale il giorno 02/10/2001 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Addì, 01/10/2001



IL MESSO COMUNALE



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1)

Addì, 01/10/2001



IL SEGRETARIO COM.LE



INVIATA AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI IN DATA: 02/10/2001

Pervenuta al CO.RE.CO il _____ con n° _____

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 47 secondo comma della Legge 08.06.1990 N° 142 col giorno _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COM.LE

(1) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.